



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13

OGGETTO:

TARI (Tassa Rifiuti) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) validato dal CO.A.B.SE.R. in qualità di Ente Territoriale Competente - Revisione biennale 2024-2025

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventiquattro**, del mese di **aprile**, alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BADELLINO Giacomo	Sindaco	X	
DELLAVALLE Adriana Maria	Vice Sindaco	X	
MONTANARO Bruno	Consigliere	X	
BRONZETTI Daniele	Consigliere	X	
ALTOMARI Santo	Consigliere		X
CAVALLOTTO Fabrizio	Consigliere	X	
ANSELMO DESTEFANIS Elisa	Consigliere	X	
BUSSO Bruno	Consigliere	X	
BOGETTO Laura Adele	Consigliere	X	
CARUSO Federico	Consigliere	X	
DALLORTO Francesco	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Sapetti Fausto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BADELLINO Giacomo** nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

TARI (Tassa Rifiuti) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) validato dal CO.A.B.SE.R. in qualità di Ente Territoriale Competente - Revisione biennale 2024-2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738 e il comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rinviando all'art. 151 - comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. *“sganciamento TARI”*);
- con l'art. 43, comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva*

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

CONSIDERATO che, fino all'anno 2019, per predisporre le tariffe per gli utenti del servizio rifiuti, si predispondeva un piano finanziario basato sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi previsionali, in considerazione dei dati riferiti all'annualità appena conclusa e delle novità che si prevedeva di introdurre nell'anno di riferimento (es. attivazione di nuovi servizi di raccolta, ecc.);

DATO ATTO che, con propria delibera 443/2019/R/rif, ARERA ha introdotto un nuovo modello di riferimento, modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente, denominato “Metodo Tariffario Rifiuti” (in breve MTR), per il calcolo dei costi efficienti, prevedendo la stesura di un PEF annuale fondato sui costi già consuntivati riferibili all'annualità a-2;

PRESO ATTO che ARERA, con la stessa propria deliberazione, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario. Nel dettaglio, l'art. 6 di detta deliberazione ha definito l'iter per la predisposizione e approvazione del Piano Economico Finanziario, come segue:

- i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"), corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
- l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA;
- ARERA svolga la procedura di approvazione;
- nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC;

DATO ATTO che ulteriori novità sono state introdotte con delibera 363/2021/R/rif, la quale ha rappresentato un'ulteriore evoluzione, trasformando la pianificazione da annuale a quadriennale e permettendo una pianificazione che abbracciava un arco temporale dal 2022 al 2025 (MTR-2);

EVIDENZIATO che, con riferimento al PEF 2022/2025, l'Ente ha utilizzato come base di riferimento per il calcolo del PEF per l'anno 2022 i dati della gestione a consuntivo dell'anno 2020, così come per il 2023 si è avvalso dei dati riferibili al 2021, mentre all'epoca dell'elaborazione dei dati non si poteva disporre, di fatto, dei dati contabili necessari per le annualità 2024 e 2025;

LETTO l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede che: *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”;*

EVIDENZIATO CHE, con determinazione del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituendo la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione ad ARERA, nonché chiarimenti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio, precisando, tra i molteplici altri aspetti, quanto segue:

- a) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario;
- b) dal totale dei costi del piano economico finanziario possono essere sottratte le seguenti entrate:
 - 1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - 2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
 - 3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - 4) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

ATTESO che, per tale ragione, ARERA ha previsto un aggiornamento biennale nell’anno 2024, il quale rappresenta una sorta di revisione con il quale l’ETC deve rivedere i PEF adottati, modificando ed integrando i dati riferiti agli esercizi 2022 e 2023, che costituiranno la base di calcolo certa per le ultime annualità del periodo di riferimento;

PRESO ATTO che l’Autorità di regolazione, con la propria delibera n.389/2023/R/rif, ha dettato le nuove linee guida generali della procedura di aggiornamento biennale 2024/2025;

CONSIDERATO che ARERA si è adoperata per delineare le misure in grado di dare copertura ai maggiori oneri registrati nell’anno 2022 e soprattutto nel 2023 derivanti dall’inflazione e della crescita dei costi dell’energia, al fine di determinare entrate tariffarie in misura idonea a garantire la copertura integrale dei costi;

DATO ATTO che, con provvedimento n. 6 del 22/04/2024, acquisito agli atti con prot. n. 2646 del 23/04/2024, il Presidente del CO.A.B.SE.R., in qualità di Ente Territoriale Competente, ha validato il Piano Economico Finanziario relativo a questo Ente, con l’aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità di Regolazione ARERA (MTR-2) e, pertanto, risulta necessario ed opportuno prendere atto del PEF che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021, e che il totale dei costi individuati è stato determinato come di seguito dettagliato:

ANNO 2024

Totale PEF: € 367.515,00	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021: € 365.086,00
Componente Costo VARIABILE: € 208.464,00	Parte variabile: € 2.429,00	Componente Costo VARIABILE: € 206.035,00
Componente Costo FISSO: € 159.051,00	Parte fissa: -	Componente Costo FISSO: € 159.051,00

ANNO 2025

Totale PEF: € 370.870,00	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021: € 365.585,00
Componente Costo VARIABILE: € 221.118,00	Parte variabile: € 2.403,00	Componente Costo VARIABILE: € 218.715,00
Componente Costo FISSO: € 149.752,00	Parte fissa: € 2.882,00	Componente Costo FISSO: € 146.870,00

DATO ATTO che il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 21/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e i relativi allegati di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte Finanziaria;

VISTI

lo Statuto Comunale

il D.Lgs 18.08.2000 n.267

il vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali

il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti - revisione biennale 2024 e 2025, predisposto e trasmesso dall'Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso, e validato con provvedimento n. 6 del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 22/04/2024, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il valore del Piano Economico Finanziario 2024-2025, rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021, e che il totale dei costi individuati nel PEF, predisposto secondo le modalità indicate dal MTR-2, ascendono a:

ANNO 2024

TOTALE PEF: € 367.515,00

Componente Costo VARIABILE: € 208.464,00

Componente Costo FISSO: € 159.051,00

ANNO 2025

TOTALE PEF: € 370.870,00

Componente Costo VARIABILE: € 221.118,00

Componente Costo FISSO: € 149.752,00

- 4) di dare atto che all'utenza verrà applicato il valore del predetto Piano Economico Finanziario al netto delle detrazioni di cui alla determinazione del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, di cui agli importi riportati in premessa.

SUCCESSIVAMENTE, con votazione unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: (BADELLINO Giacomo)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: (Dott. Sapetti Fausto)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè

dal **10/05/2024** al **25/05/2024**

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: (Dott. Sapetti Fausto)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Santa Vittoria d'Alba, li **10/05/2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sapetti Fausto)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Santa Vittoria d'Alba, li **10/05/2024**

IL SEGRETARIO GENERALE(Dott.
Sapetti Fausto)